

# STATUTO OPERA PRIMA

## Art. 1

### Denominazione

Sotto la denominazione di associazione Opera Prima è costituita un'associazione retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e dal presente statuto. L'associazione è iscritta nel Registro di Commercio.

Le formulazioni al maschile utilizzate nel presente Statuto sono da intendere anche al femminile e viceversa.

## Art. 2

### Scopi

L'associazione Opera Prima ha lo scopo di:

1. promuovere il mantenimento a domicilio attraverso il collocamento di badanti, l'erogazione di prestazioni di economia domestica e il prestito di personale
2. promuovere l'integrazione delle donne straniere e reinserire donne svizzere a rischio d'emarginazione nel tessuto socio-economico, per il tramite delle attività indicate al punto a), attraverso la formazione e favorendo i rapporti umani tra le diverse culture
3. 3. L'Associazione è aconfessionale, apartitica e non persegue fini di lucro.

## Art. 3

### Sede e durata

L'associazione ha sede nel comune *Monteceneri*, in Via Cantonale a 6802 Rivera.  
La sua durata è illimitata.

## Art. 4

### Statuto di soci

1. L'associazione è composta da soci attivi (enti e associazioni) e soci senza diritto di voto
2. Sono soci attivi gli enti o le associazioni "non profit" con sede o attive nel Cantone Ticino, che svolgono la loro attività nel settore socio sanitario e che sono in regola con la quota associativa
3. Sono soci senza diritto di voto le persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi e che sono in regola con la quota associativa
4. L'ammissione e la radiazione di soci sono di competenza del comitato. Contro la decisione del comitato può essere interposto ricorso all'assemblea che decide in modo definitivo

## Art. 5

### Organizzazione

Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea generale, il comitato e l'ufficio di revisione.

## Art. 6

### Assemblea generale

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione. Essa è composta dai soci attivi e dai soci senza diritto di voto. I compiti dell'assemblea sono:

1. L'approvazione e le modifiche degli statuti dell'associazione;
2. L'approvazione dei rapporti annuali (preventivi - consuntivi);
3. La definizione delle quote associative;
4. L'elezione dei membri del comitato e la designazione dell'ufficio di revisione;
5. La definizione delle strategie e delle linee guida dell'attività dell'Associazione.

L'assemblea viene convocata una volta all'anno

1. La convocazione deve essere fatta a ciascun socio per mezzo di lettera semplice, entro 15 giorni dalla data stabilita per l'assemblea
2. Le decisioni dell'assemblea sono prese con il consenso della maggioranza semplice degli aventi diritto di voto, presenti all'assemblea;
3. I soci senza diritto di voto hanno diritto di parola all'assemblea;
4. Il comitato o almeno 1/5 dei soci con diritto di voto possono convocare un'assemblea straordinaria ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

## Art. 7

### Il Comitato

Il comitato è l'organo esecutivo dell'associazione. È composto da 5 a 7 persone di cui almeno:

- 1 rappresentante di Pro Senectute Ticino e Moesano;
- 1 rappresentante di Pro Infirmis Ticino e Moesano;
- 1 rappresentante dei Servizi di assistenza e cura a domicilio di interesse pubblico, che hanno aderito all'associazione.

Ha poteri decisionali sull'intera gestione corrente dell'associazione e nomina al suo interno il Presidente e il vice Presidente. I dipendenti non possono far parte del comitato.

Il periodo di nomina è di 4 anni e può essere rinnovato. Il comitato designa le persone autorizzate a firmare e la modalità di firma, il comitato può nominare direttori e procuratori.

## Art. 8

Ufficio di revisione L'Ufficio esterno di revisione viene incaricato dal Comitato ogni anno, e ratificato dall'Assemblea. Il rinnovo può essere tacito.

## Art. 9

Risorse finanziarie Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi associativi;
- dalle entrate derivanti dalle varie attività svolte;
- da eventuali contributi pubblici e parastatali;
- da donazioni, legati ed altri lasciti.

## Art. 10

Modifica degli statuti e scioglimento dell'Associazione L'associazione può essere sciolta per delibera dell'assemblea. E' richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto. Eventuali residui attivi del bilancio verranno devoluti a uno o più enti con scopi analoghi.

## Art. 11

Responsabilità e foro giuridico Per gli impegni dell'associazione risponde soltanto il patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci. Per qualsiasi contesa che dovesse nascere nell'ambito dell'associazione farà stato il foro giudiziario di Lugano.

## Art. 12

Disposizioni finali Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.

Il presente statuto è entrato in vigore il 16.02.1998 ed è stato modificato e approvato il: 12.06.1999 – 09.06.2001 – 03.06.2004 – 12.10.2010 – 06.06.2011 – 04.06.2012 – 04.02.2013 - 28.9.2016

Rivera, 28.9.2016